



Comune di Serina

terra natale di Palma il Vecchio

REGOLAMENTO

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- COSAP -

Approvato con deliberazione consiliare
n. 42 del 30.11.2019

Indice generale

CAPO I	
DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI.....	4
ART. 1	
AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2	
TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI E PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI.....	4
ART. 3	
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	5
ART. 4	
DISCIPLINA DELLE DOMANDE DI OCCUPAZIONE	5
ART. 5	
ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA.....	6
ART. 6	
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.....	7
ART. 7	
RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE.....	7
ART. 8	
CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	8
ART. 9	
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	8
ART. 10	
RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE.....	9
ART. 11	
TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE.....	9
ART. 12	
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI OPERATORI DI MERCATO.....	9
ART. 13	
MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA E DINIEGO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE - RINUNCIA.....	10
ART. 14	
SUBINGRESSO NEL TITOLO CONCESSORIO/AUTORIZZATORIO.....	11
ART. 15	
OCCUPAZIONI D'URGENZA	12
ART. 16	
OCCUPAZIONI ABUSIVE	12
ART. 17	
OGGETTO DEL CANONE E ESENZIONI	13
ART. 18	
SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE	15
ART. 19	
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE	15
ART. 20	
CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE.....	15
ART. 21	
DURATA DELLE OCCUPAZIONI	16

ART. 22	
MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE	16
ART. 23	
COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'OCCUPAZIONE	17
ART. 24	
MODALITA' DI CALCOLO DEL CANONE.....	17
CAPO II	
RISCOSSIONE E DISPOSIZIONI FINALI.....	19
ART. 25	
VERSAMENTO DEL CANONE.....	19
ART. 26	
SANZIONI.....	20
ART. 27	
ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI	20
ART. 28	
FUNZIONARIO RESPONSABILE	21
ART. 29	
ENTRATA IN VIGORE.....	21

CAPO I

DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI

ART. 1

AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni/autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente Regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente Regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

ART. 2

TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI E PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI

1. Ai fini del presente regolamento le occupazioni si distinguono in permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, aventi durata non inferiore all'anno;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno anche se ricorrenti. Le occupazioni concesse per attività edilizia sono considerate sempre a carattere temporaneo.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è soggetta ad apposita preventiva concessione/autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente su domanda dell'interessato.
3. Non è comunque richiesta la concessione/autorizzazione:
 - a) per coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo. La sosta è consentita fino ad un massimo di un'ora al giorno nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno cinquecento metri in zone ove questo è permesso.

- b) per le occupazioni realizzate dagli ambulanti che occupano posti del mercato rimasti disponibili giornalmente (spuntisti). Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

ART. 3 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione/autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Per il rilascio delle concessioni per l'occupazione dei posteggi dei mercati e per le autorizzazioni per l'occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche per attività di vendita si applicano, per quanto non previsto nel presente Regolamento, le disposizioni di cui al Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche e/o le leggi di settore.

ART. 4 DISCIPLINA DELLE DOMANDE DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare apposita domanda volta ad ottenere il rilascio di un atto di concessione/autorizzazione.
2. La domanda di occupazione, redatta in carta legale (salvo eventuali esenzioni dell'imposta di bollo previste dalla legge), va consegnata al Comune, anche tramite PEC. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento è quella del timbro datario apposto all'arrivo dall'Ufficio Protocollo.
3. Ogni domanda deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, il recapito telefonico e di posta elettronica nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, il recapito telefonico e di posta elettronica e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - c) l'ubicazione esatta e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;

- e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, specifiche e caratteristiche dei veicoli e/o i mezzi d'opera con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) la dichiarazione di conoscere tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché di sottostare a tutte le prescrizioni che l'Amministrazione Comunale intendesse indicare in relazione alla domanda prodotta ed a tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica proprietà;
 - h) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
4. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata dall'occupazione, tale da consentire una precisa identificazione della stessa. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da un disegno dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
5. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comportino specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime. Il concessionario si dovrà altresì munire di eventuali altre autorizzazioni o concessioni previste da normative o Regolamenti vigenti.
6. In caso di domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta, nonché il numero di protocollo nel caso in cui le richieste vengano presentate nello stesso giorno, fatte salve le occupazioni già calendarizzate dall'Amministrazione Comunale e fermo restando la priorità delle occupazioni effettuate per motivi di pubblico interesse. L'Amministrazione potrà con separato provvedimento prevedere per specifiche aree anche sistemi diversi di rotazione nell'utilizzo.
7. La domanda deve essere presentata:
- a) almeno 20 giorni prima della data in cui si intende iniziare l'occupazione sia per le occupazioni permanenti sia per quelle temporanee;
 - b) per motivate ragioni d'urgenza la domanda potrà essere presentata almeno 3 giorni lavorativi precedenti l'inizio dell'occupazione.

ART. 5 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Il responsabile del procedimento dell'Ufficio competente, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali si fonda e ad un controllo della documentazione allegata. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, il responsabile formula all'interessato apposita richiesta di integrazione a mezzo posta elettronica, all'indirizzo fornito dal richiedente ai sensi del precedente articolo 4, o altro mezzo idoneo ad avere certezza del ricevimento della richiesta di integrazione, con la prescrizione di provvedere

entro il termine massimo di 10 giorni. Il Comune si riserva comunque il termine di ulteriori 7 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta per il rilascio dell'autorizzazione.

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti del Comune ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

ART. 6 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Nel provvedimento ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, il responsabile del procedimento termina l'istruttoria, calcolando il canone di concessione dovuto per la relativa istanza.

ART. 7 RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal responsabile competente previo versamento dei seguenti oneri:
 - marca da bollo ove dovuta;
 - eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria;
 - eventuale deposito cauzionale.

Alla consegna del provvedimento il richiedente dovrà presentare ricevuta di attestazione dell'avvenuto versamento del canone di occupazione ove previsto il pagamento anticipato.

2. Il Comune può richiedere la costituzione di un deposito cauzionale nei casi in cui:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale;
 - c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustifichino.

L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio preposto, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche, anche con riferimento ad importi unitari stabiliti da deliberazioni del Comune.

Il deposito cauzionale può essere costituito mediante fideiussione bancaria o assicurativa nella misura stabilita dal competente ufficio. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo. L'ufficio competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di fine occupazione e contestuale richiesta di svincolo della cauzione, dovrà verificare la regolare esecuzione dell'occupazione e l'inesistenza di danni e quindi provvedere alla restituzione della cauzione medesima. La giunta comunale può prevedere tempistiche diverse.

In caso di inadempienza da parte del concessionario, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2 lettera d), del presente Regolamento.

ART. 8

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - la misura esatta (espressa in metri lineari e/o quadrati) dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
 - l'ammontare del canone di occupazione;
 - l'ammontare della eventuale cauzione;
 - le eventuali altre indicazioni o prescrizioni che gli uffici competenti riterranno necessario inserire.

ART. 9

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni/autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, o responsabilità civili o penali senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre a dover osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché a rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione, ha l'obbligo:
 - a) di provvedere al versamento del canone alle scadenze previste e di esibire la quietanza del versamento ove prevista;
 - b) di esibire, a richiesta del personale addetto, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - c) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
 - d) di provvedere, a proprie spese e cura, a ripristinare il suolo come era in origine. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione prestata;
 - e) di sottostare ad ogni altra prescrizione e condizione riportata nelle specifiche concessioni/autorizzazioni.

3. Il concessionario è obbligato al ritiro del titolo concessorio/autorizzatorio richiesto prima di iniziare l'occupazione. In caso di mancato ritiro del documento per l'occupazione, secondo termini e modalità disciplinati nel presente regolamento, non preceduto dalla revoca dell'istanza di cui all'art. 13, comma 4, lett. d), saranno applicabili le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 20, commi 4 e 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 10 RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Le concessioni/autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga, in carta legale, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.
3. La domanda di rinnovo o di proroga della concessione/autorizzazione deve contenere anche gli estremi della concessione/autorizzazione originaria.
4. Il procedimento attivato con la domanda di proroga e/o il rinnovo segue lo stesso iter previsto per il rilascio della concessione/autorizzazione originaria, ivi compresi i casi di urgenza.
5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in corso costituisce motivo di diniego al rinnovo o alla proroga della concessione/autorizzazione.

ART. 11 TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. La concessione/autorizzazione è rilasciata al concessionario con divieto di subconcessione, fatto salvo i casi nei quali tale facoltà è espressamente prevista nell'atto concessorio o da norme specifiche.
2. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta, in carta legale, al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione/autorizzazione con conseguente pagamento di un nuovo canone o con conguaglio del canone prima pagato.
3. Sono fatte salve le volture d'ufficio previste da specifica normativa.

ART. 12 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI OPERATORI DI MERCATO

1. Il mancato pagamento del canone o di una rata di esso, entro 30 giorni dalla scadenza prescritta, comporterà per l'operatore del mercato, con l'esclusione delle occupazioni

realizzate in occasione dei mercati saltuari, l'interdizione alle aree mercatali; per poter accedere alle stesse l'operatore dovrà esibire la ricevuta di versamento al personale addetto alla vigilanza. Per i mercati saltuari il mancato pagamento entro i termini previsti comporterà l'impossibilità di accedere nelle aree previste.

2. Nel caso di scadenza della concessione di posteggio, nel corso d'anno, il concessionario è comunque tenuto al pagamento del Canone dovuto per l'intero anno. Nel caso di mancato rinnovo dell'assegnazione il canone versato in eccedenza sarà oggetto di rimborso d'ufficio. In tale specifico caso il calcolo del dovuto sarà rapportato ai mesi fruiti dall'ex concessionario e dal nuovo concessionario, tenendo conto che il mese di rinnovo sarà dovuto da chi ha in carico il maggior numero di giorni solari; il giorno di rinnovo sarà computato all'ex concessionario. In caso di parità di giorni il mese in questione sarà a carico del nuovo concessionario.

ART. 13 MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA E DINIEGO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE - RINUNCIA

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Le concessioni/autorizzazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi o per lavori di interesse pubblico.
3. La sospensione temporanea della concessione per motivi di interesse pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone, e al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima ed esclusione delle occupazioni effettuate da ambulanti.
4. La concessione/autorizzazione è, inoltre, revocata per:
 - a) decesso del titolare. In tal caso l'Ufficio, riceva o meno comunicazione del decesso dagli eredi, notificherà o comunicherà con altro mezzo idoneo ad avere certezza del ricevimento a questi ultimi la revoca della concessione/autorizzazione e l'eventuale canone da restituire verrà calcolato dalla data dell'effettiva dismissione dell'area, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 3;
 - b) sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - c) sentenza dichiarata di fallimento o liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - d) rinuncia del concessionario. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno 5 giorni. Se la rinuncia è comunicata oltre il termine previsto si procederà al ricalcolo del canone per il periodo utilizzato (o all'eventuale rimborso se già versato) tenendo conto comunque dei 5 giorni di preavviso previsti. Non sono comunque rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo, fatta eccezione per l'eventuale deposito cauzionale;

5. Nel caso in cui il richiedente presenti una domanda di concessione/autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per periodi precedenti risulti non aver effettuato il pagamento di imposte, tasse e canoni comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico, la giunta comunale può valutare l'opportunità di non rilasciare la concessione fino a quando lo stesso non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, unitamente alle sanzioni ed interessi previsti.
6. Sono cause di revoca della concessione/autorizzazione per qualunque tipo di occupazione ad esclusione dei titolari di concessione per l'occupazione dei posteggi ai mercati:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data prevista di inizio dell'occupazione nel caso di occupazione permanente e, nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - e) il mancato pagamento del canone o di una rata di esso trascorsi 30 giorni dall'intimazione al pagamento che sarà emessa successivamente al sollecito con il quale si notifica l'ammontare scaduto.
7. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone di concessione pagato in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.
8. La Polizia Locale trasmette copia dei verbali di accertamento delle violazioni, trasgressioni ed omissioni previste nel presente articolo, all'Ufficio che ha rilasciato il provvedimento di concessione/autorizzazione il quale, nel caso che sia rilevante la recidiva, dispone con provvedimento la revoca.

ART. 14

SUBINGRESSO NEL TITOLO CONCESSORIO/AUTORIZZATORIO

1. In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività per compravendita o affitto si procede al rilascio di nuova concessione a favore del subentrante. Con l'interruzione del rapporto di affitto il diritto concessorio di occupazione cessa fatta salva la possibilità di richiesta di subentro da parte del titolare originario fino a scadenza prevista e quanto previsto dall'art. 11, comma 3.
2. Per le occupazioni permanenti, se il precedente titolare ha già interamente provveduto al versamento del canone, si provvede alla sua restituzione in riferimento all'occupazione non usufruita, in modo che non vi sia comunque una doppia imposizione; il subentrante dovrà provvedere al versamento del canone secondo le scadenze prestabilite. E' fatta salva la possibilità delle parti di richiedere al Comune una compensazione.
3. Il canone non viene rimborsato in caso di morte del titolare se subentrano gli eredi. In

questo caso i subentranti dovranno versare la differenza tra il canone complessivamente dovuto per il periodo di riferimento della concessione/autorizzazione e quello eventualmente già versato dal precedente titolare.

ART. 15 OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a gravi situazioni di somma urgenza o d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo. Il C.O.S.A.P., se dovuto, dovrà essere versato nei termini previsti dal presente regolamento per ciascuna tipologia di occupazione.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dal paragrafo 2 art. 30 e successivi articoli del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e [ss. mm.](#) e ii.;
 - b) dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente dell'occupazione effettuata che indicherà eventuali prescrizioni;
 - c) presentare la domanda per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il secondo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione specificando la necessità di ulteriore periodo necessario per il ripristino, oltre alla messa in sicurezza.
3. L'Ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1., e se del caso a rilasciare la concessione in sanatoria.
4. La mancata comunicazione entro il termine previsto o l'inesistenza delle circostanze di somma urgenza comportano l'applicazione delle sanzioni previste per le occupazioni abusive, con l'obbligo dell'immediato sgombero dell'area illegittimamente occupata.

ART. 16 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione/autorizzazione comunale sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione, ovvero dalla revoca, decadenza, sospensione o estinzione della concessione/autorizzazione medesima.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previo accertamento delle relative violazioni con prescrizione di ripristino immediato del suolo, assegna agli occupanti di fatto un termine, rapportato all'entità delle opere da rimuovere, per

provvedere alla rimozione dei materiali e il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici. In caso di mancato adempimento entro il termine assegnato, il Comune provvede d'ufficio alla rimozione addebitando le spese agli occupanti di fatto.

ART. 17 OGGETTO DEL CANONE ED ESENZIONI

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente Regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile del Comune. Sono comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade Statali e Provinciali attraversanti i centri abitati, individuati con apposito atto deliberativo.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, bow-windows, griglie, griglie su pavimentazioni, intercapedini e simili infissi di carattere stabile, coibentazioni termiche o altri oggetti e sporti come normati dal regolamento edilizio. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:
 - a) effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi di culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c. del Testo Unico dell'Imposta sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le associazioni locali non politiche senza fini di lucro, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, ricerca scientifica e diffusione della pratica sportiva. Sono inoltre esenti occupazioni temporanee derivanti da disposizioni dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni per motivi di pubblica utilità e pubblica sicurezza;
 - b) relative a parcheggi pubblici qualora affidati in concessione a società interamente possedute dal Comune.
 - c) relative alle tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, le pensiline per attesa autobus, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere, le cassette postali, gli specchi parabolici, i monumenti commemorativi;
 - d) effettuate con veicoli destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di veicoli a trazione animale durante soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - e) relative al servizio di autonoleggio con conducente da piazza (taxi);
 - f) le occupazioni per operazioni di carico e scarico effettuate nei limiti di tempo previsti da specifica normativa e comunque entro il tempo strettamente necessario;
 - g) effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine

della concessione medesima;

- h) aree cimiteriali;
- i) utilizzate al solo scopo di abbellimento di strade, piazze e marciapiedi;
- j) effettuate con pedane e accessi destinati a soggetti portatori di handicap;
- k) relative all'attività edilizia dovuta a seguito di ordinanze contingibili e urgenti per il solo periodo, indicato nell'ordinanza, per le operazioni di messa in sicurezza;
- l) permanenti effettuate con i passi carrabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli costruiti lungo gli argini dei fiumi e dei canali, nonché gli accessi in genere compresi quelli pedonali;
- m) di soprassuolo effettuate con tende per le attività rientranti fra i mercati, banchi di vendita occasionali e circhi e spettacoli viaggianti;
- n) sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- o) realizzate da imprese appaltatrici di lavori commissionati dal Comune, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri Enti su beni demaniali o patrimoniali del Comune stesso o per opere di urbanizzazione realizzate a seguito di convenzione con il Comune;
- p) necessarie per l'esecuzione di rilevanti opere di interesse generale, quali per esempio quelle volte a garantire un maggiore risparmio energetico, la mobilità, la valorizzazione turistica e/o infrastrutturale, previa deliberazione della giunta comunale che ne attesti i requisiti;
- q) per l'esercizio dei servizi pubblici locali che rientrano nella titolarità del comune con contratto di servizio prevedente la corresponsione a qualsiasi titolo di una somma sia sotto forma di diritto, canone o altro corrispettivo;
- r) realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- s) per manifestazioni culturali, assistenziali, folcloristiche, sportive e di promozione turistica, per le quali il Sindaco, con proprio provvedimento, conceda il patrocinio del comune;
- t) da parte di esercizi commerciali e artigianali e pubblici esercizi situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi e qualora gli stessi impediscano l'esercizio dell'attività, limitatamente al periodo di impedimento. L'esenzione dal canone dovrà essere deliberata dalla Giunta Comunale;
- u) con contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani qualora il posizionamento non sia in contrasto con altre norme vigenti.
- v) realizzate per lo svolgimento di manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- w) realizzate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo;
- x) con metratura complessiva fino a 1 metro quadro o lineare;
- y) previste dall'art. 7) comma 11. del D.lgs. 285/92 *(Nell'ambito delle zone di cui ai*

commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso) limitatamente al parcheggio di veicoli elettrici;

ART. 18 SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. E' obbligato al pagamento del canone di cui al presente Regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di accertamento della violazione o del fatto materiale.

ART. 19 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) suddivisione del territorio in zone ovvero la classificazione delle strade e delle aree;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri lineari e/o quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

ART. 20 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e le aree del Comune sono classificate in 3 categorie, come indicato nell'allegato al presente Regolamento (allegato A, B, C), in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade, gli spazi e le altre aree pubbliche compete al Consiglio Comunale che provvede con propria deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di competenza del bilancio. In assenza di deliberazione si ritiene confermata la classificazione vigente.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade e/o aree classificate in differenti categorie, il canone viene determinato applicando a ciascuna occupazione la tariffa corrispondente alla classificazione della relativa strada e/o area occupata.
4. Per le seguenti attività non è invece prevista una suddivisione per zona:
 - a) mercati di servizio generi non alimentari e banchi di vendita occasionali, mercati di servizio generi misti (ex posteggi isolati attrezzati e coperti), mercati specializzati generi alimentari - piante e fiori e mercati contadini;
 - b) mercati saltuari;
 - c) mercatini degli hobbisti;
 - d) circhi e spettacoli viaggianti;
 - e) occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.

ART. 21 DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni permanenti hanno scadenza il 31 dicembre successivo trascorsi 15 anni dalla data di concessione. Per le occupazioni già in essere e per quelle relative ai passi carrai, la durata è stabilita entro il 31 dicembre del ventinovesimo anno successivo dalla data originaria della concessione.
2. Per le occupazioni diverse di quelle previste al punto precedente la durata è prevista nel provvedimento di concessione o da specifiche norme.

ART. 22 MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare in base a tariffa annuale. Nel caso di occupazioni permanenti che iniziano o cessano nel corso dell'anno, il canone è dovuto per i mesi di effettiva occupazione considerando mese intero le frazioni di mese superiore a 15 giorni.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone in base a tariffa giornaliera.
3. Le occupazioni relative ai mercati di servizio generi non alimentari per i concessionari con posto fisso sono conteggiate in base a tariffa deliberata annualmente;
4. La tariffa delle occupazioni in occasione di mercati saltuari è conteggiata a presenza

effettuata.

5. Nel caso di proroga della concessione il ricalcolo del canone, al fine della determinazione della tariffa da applicare, sarà effettuato tenendo conto del periodo complessivo relativo alla medesima occupazione.
6. per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
7. I versamenti relativi al canone sono arrotondati all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
8. Le occupazioni temporanee concesse per periodi pluriennali vanno calcolate considerando autonomamente ciascun anno solare.
9. In caso di cessazione di una concessione a carattere permanente, il canone è dovuto fino al giorno risultante dalla presentazione della disdetta presso gli Uffici comunali preposti, ovvero dalla data di ricevimento, tramite il servizio postale, di un formale scritto da cui si evidenzia la fine dell'occupazione del suolo; sono fatti salvi motivi di forza maggiore o non imputabili alla volontà del concessionario che dovranno comunque essere accertati e valutati dalla Giunta comunale.

ART. 23 **COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'OCCUPAZIONE**

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa annualmente deliberata.
2. Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni. I codici per i quali si prevede il coefficiente moltiplicatore sono indicati nell'allegato D e F.

ART. 24 **MODALITA' DI CALCOLO DEL CANONE**

1. Il canone è determinato in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa.
2. Per la determinazione del canone per occupazioni permanenti si segue il seguente procedimento: $C = (t * r * m * k) * n$

Dove:

t = tariffa individuata in riferimento alle singole fattispecie di occupazione con distinzione fra suolo e soprassuolo;

r = percentuale di tariffa corrispondente alle varie categorie di strade, spazi ed aree pubbliche;

m = superficie occupata in mq o lineari con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato lineare o superiore;

k = coefficiente moltiplicatore variabile a seconda dell'attività esercitata dai titolari delle concessioni in base alle percentuali deliberate, unitamente alle tariffe;

n = numeri di anni per i quali è rilasciata la concessione

3. Per la determinazione del canone per occupazioni temporanee si segue il seguente procedimento: $C = (t * g * r * m * k)$

Dove:

t = tariffa individuata in riferimento alle singole fattispecie di occupazione con distinzione fra suolo e soprassuolo;

g = numero di giorni per i quali è rilasciata la concessione

r = percentuale di tariffa corrispondente alle varie categorie di strade, spazi ed aree pubbliche;

m = superficie occupata in mq o lineari con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato lineare o superiore;

k = coefficiente moltiplicatore variabile a seconda dell'attività esercitata dai titolari delle concessioni in base alle percentuali deliberate, unitamente alle tariffe.

CAPO II

RISCOSSIONE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 VERSAMENTO DEL CANONE

Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente bancario o postale intestato all'Ente o suo concessionario e/o tramite attivazione di nuovi servizi.

1. Per le occupazioni temporanee, compresi circhi e spettacoli viaggianti escluse quelle relative all'attività edilizia, il canone dovrà essere versato in un'unica soluzione in via anticipata rispetto all'occupazione per importi fino a 300,00 Euro; per importi superiori sarà possibile il pagamento in due rate di cui la prima di importo pari a 300,00 Euro in via anticipata e per il debito residuo entro il termine dell'occupazione. Per le occupazioni relative all'attività edilizia, i versamenti dovranno essere sempre effettuati in via anticipata rispetto all'occupazione. Se l'occupazione riguarda più anni solari, per la parte inerente l'anno successivo, l'importo sarà richiesto appena a conoscenza delle nuove tariffe applicabili e dovrà essere versato entro 10 giorni dalla richiesta.
2. Per le occupazioni permanenti il canone complessivamente dovuto per le occupazioni in corso, dovrà essere versato in un'unica soluzione entro il 30 Giugno dell'anno cui l'occupazione si riferisce. Per le nuove concessioni rilasciate nel corso dell'anno il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
3. Mercati saltuari e assimilati.
 - a) Venditori ambulanti a posto fisso: il pagamento deve essere effettuato entro 10 giorni dall'inizio della manifestazione. La quietanza dell'avvenuto versamento dovrà essere esibita nel caso di controlli; la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento comporterà l'allontanamento dalla manifestazione. Per casi eccezionali sarà possibile sanare il versamento, anche il giorno della manifestazione, versando il dovuto ai funzionari incaricati presenti prima dell'inizio delle operazioni di assegnazione dei posteggi agli spuntisti.
 - c) Venditori ambulanti senza posto fisso (spuntisti): Vale la medesima normativa prevista per tale tipologia all'interno del mercato di servizio generi non alimentari.
4. Occupazioni abusive o comunque non autorizzate.
 - a) L'ammontare del canone dovuto con le relative sanzioni ed interessi nonché le spese di notifica saranno richiesti a mezzo lettera raccomandata, concedendo il termine di 10 giorni per effettuare il versamento di quanto dovuto.
5. Le scadenze per il versamento del canone di cui al presente articolo, potranno essere derogate con apposito atto della Giunta Comunale tenuto conto di particolari, momentanee o straordinarie difficoltà economiche. L'eventuale dilazione o rateizzazione delle scadenze, ulteriore a quella già prevista, può essere concessa per importi annui superiori ad euro 1.000,00 ed è attivata su richiesta dell'utente; sulle somme dilazionate si applicano gli interessi legali calcolati a giorno. Il mancato versamento di almeno due rate comporta la decadenza dell'agevolazione concessa, l'obbligo del versamento integrale di quanto ancora dovuto e l'eventuale applicazione, sulla differenza ancora dovuta, delle sanzioni per omesso/parziale/tardivo pagamento.

ART. 26 SANZIONI

1. Per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo (1% per un giorno di ritardo, 2% per due giorni di ritardo, e così via) fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30% dell'importo del canone.
2. La sanzione stabilita nel comma 1 è ridotta ad un ottavo nel caso di versamento spontaneo della medesima contestualmente al canone, o alle rate stabilite, e agli interessi legali calcolati a giorno entro il termine di un anno dalla data di scadenza stabilita per il versamento. L'agevolazione sanzionatoria di cui al presente comma non è usufruibile laddove sia iniziata formalmente l'attività di controllo del Comune ovvero l'importo dovuto sia stato richiesto con la notifica di una richiesta di versamento.
3. Per le occupazioni abusive:
 - a) è dovuta un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, maggiorato del 20%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee, in mancanza di dati certi, si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale, come previsto dall'art. 31, comma 25, della Legge 23.12.98, n. 448, fatto salvo il potere del Comune di accertare durata superiore;
 - b) oltre la suddetta indennità si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% della somma di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30.04.92, n. 285, come previsto dall'art. 31, comma 26, della Legge 23.12.98, n. 448;
 - c) alle sanzioni relative alle occupazioni abusive non si applica la riduzione prevista al comma 2 del presente articolo.
 - d) alle occupazioni abusive non soggette al pagamento del canone in quanto esenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 150,00.
4. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'avviso di pagamento. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni abusive gli interessi legali si applicano dalla data di accertamento del verbale.
5. Se il termine di pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il versamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

ART. 27 ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

1. L'Amministrazione, nell'ambito dell'attività di verifica e accertamento dell'entrata, controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo. L'Amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante

raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere al pagamento nel termine di 30 giorni dalla notifica.

2. La notifica dei suddetti solleciti è effettuata entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di riferimento per l'applicazione del canone.
3. Non si fa luogo a solleciti di versamento e alla riscossione coattiva se l'importo arrotondato del canone, maggiorato delle eventuali sanzioni e interessi è uguale o inferiore ad euro 10,00. Tale limite non trova applicazione nel caso di infrazioni ricorrenti.
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di accertamento della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'Ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui si precedenti commi 1 e 2.
5. La riscossione coattiva del canone è effettuata mediante Ingiunzione Fiscale di cui al Regio Decreto 639/1910. La stessa potrà in ogni caso essere effettuata anche con altri strumenti che risulti opportuno attivare al fine del recupero del credito.
6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione Comunale, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
7. L'ufficio competente provvede al rimborso entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Non si fa luogo al rimborso di somme inferiori o uguali ad euro 10,00.

ART. 28 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Dirigente preposto all'Ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. E' in facoltà del dirigente delegare l'esercizio delle proprie funzioni contemplate nel presente regolamento al Responsabile titolare di Posizione Organizzativa. In tal caso i riferimenti alla parola "dirigente" si intendono al "Responsabile titolare di Posizione Organizzativa"
3. Le funzioni previste dal presente articolo, nel caso di concessione del servizio a terzi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, saranno attribuite al Concessionario nella figura prevista dallo stesso quale Funzionario responsabile del tributo per altre entrate laddove la stessa è presente.

ART. 29 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2020. A partire da tale data è abrogato il precedente regolamento che disciplinava il canone.

		Allegato A		
N. Ordine	DENOMINAZIONE PIAZZA/VIA	UBICAZIONE		
1	Via Dante Alighieri	Capoluogo		
2	Via Al Corone	Capoluogo - Centro storico		
3	Piazza Mons. Belotti	Capoluogo - Centro storico		
4	Via Bombello	Capoluogo - Centro storico		
5	Via Caneva	Capoluogo - Centro storico		
6	Via Carrera	Capoluogo - Centro storico		
7	Via Castello	Capoluogo - Centro storico		
8	Via Cardinal Cavagnis	Capoluogo - Centro storico		
9	Via Cavour	Capoluogo - Centro storico		
10	Vicolo Closna	Capoluogo		
11	Via Gaetano Donizetti	Capoluogo		
12	Piazza Olga Mantovani	Capoluogo		
13	Via Manzoni	Capoluogo		
14	Via Milano	Capoluogo		
15	Vicolo Molino	Capoluogo		
16	Via Monte Grappa	Capoluogo		
17	Via Palma Il Vecchio	Capoluogo - Centro storico		
18	Viale Papa Giovanni XXIII	Capoluogo		
19	Via Pascoli	Capoluogo		
20	Via IV Novembre	Capoluogo		
21	Via Roma	Capoluogo		
22	Via E. Scuri	Capoluogo		
23	Via G. Tiraboschi	Capoluogo - Centro storico		
24	Via Tross	Capoluogo		
25	Piazza Umberto I°	Capoluogo - Centro storico		
26	Via Valle	Capoluogo		
27	Via XXV Aprile	Capoluogo		
28	Via Vittorio Emanuele II°	Capoluogo - Centro storico		

		Allegato B		
N. Ordine	DENOMINAZIONE PIAZZA/VIA	UBICAZIONE		
1	Via Villaggio Alben	Capoluogo		
2	Via G. Berbenni	Capoluogo		
3	Via P. Bonaldi	Capoluogo		
4	Via Divisione Tridentina	Capoluogo		
5	Via Fantini	Capoluogo		
6	Via Don Carlo Gnocchi	Capoluogo		
7	Via Italia	Capoluogo		
8	Via Lega Lombarda	Capoluogo		
9	Via Partigiani	Capoluogo		
10	Via Piazzoli	Capoluogo		
11	Via Pineta	Capoluogo		
12	Via Redont	Capoluogo		
13	Via Roccolo	Capoluogo		
14	Via Ticino	Capoluogo		
15	Contrada Valle	Capoluogo		

		Allegato C		
N. Ordine	DENOMINAZIONE PIAZZA/VIA	UBICAZIONE		
1	Loc. Conca dell'Alben	Frazione		
2	Località Ciarel	Frazione		
3	Località Cornella	Frazione		
4	Località Fontanella	Frazione		
5	Località Pos-Grom	Frazione		
6	Località Cinque Stalle	Frazione		
7	Località Tolao	Frazione		
8	Via Vittorio Alfieri	Frazione - Bagnella		
9	Via Chiesa	Frazione - Bagnella		
10	Via Divisione Julia	Frazione - Bagnella		
11	Via Erolò	Frazione - Bagnella		
12	Via Grumello	Frazione - Bagnella		
13	Via gG. Mazzini	Frazione - Bagnella		
14	Via Ronchi	Frazione - Bagnella		
15	Via San Rocco	Frazione - Bagnella		
16	Via XXIV Maggio	Frazione - Bagnella		
17	Via Rosolo	Frazione - Bagnella		
18	Via Dei Ciliegi	Frazione - Corone		
19	Piazzale Lombardia	Frazione - Corone		
20	Via Manzo	Frazione - Corone		
21	Via G.Verdi	Frazione - Corone		
22	Via C. Battisti	Frazione - Corone		
23	Via Caravaggio	Frazione - Lepreno		
24	Via Dei Campi	Frazione - Lepreno		
25	Via Dott. Cavagna	Frazione - Lepreno		
26	Vicolo Cherio	Frazione - Lepreno		
27	Via F.Filzi	Frazione - Lepreno		
28	Viale G.Garibaldi	Frazione - Lepreno		
29	Via Monte Zucco	Frazione - Lepreno		
30	Via San Giacomo	Frazione - Lepreno		
31	Via Santa Croce	Frazione - Lepreno		
32	Via Del Parco	Frazione - Lepreno		
33	Località Ronchi	Frazione - Lepreno		
34	Via Belvedere	Frazione - Valpiana		
35	Via Cima Prati	Frazione - Valpiana		
36	Viale Europa	Frazione - Valpiana		
37	Via Forcella	Frazione - Valpiana		
38	Via Fornaci	Frazione - Valpiana		
39	Via Monte Castello	Frazione - Valpiana		
40	Via Ristoro	Frazione - Valpiana		
41	Piazza San Gottardo	Frazione - Valpiana		
42	Via Val Parina	Frazione - Valpiana		

43	Località Cà di Zoch	Frazione - Valpiana		
44	Via Famiglia Longaretti	Frazione - Valpiana		

OCCUPAZIONE TEMPORANEA		COEFFICIENTI PER LA CLASSIFICAZIONE STRADE				
TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE		COEFFICIENTI		I ^A CATEGORIA	II ^A CATEGORIA	III ^A CATEGORIA
				1,00	0,80	0,60
1	Occupazioni per fiere, eventi, sagre, feste patronali, folcloristiche e simili	Giornaliera x 24h al mq.	1,00	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$
2	Impalcature, ponteggi, attività edilizia in genere	Giornaliera x 24h al mq.	0,50	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$
3	Attività dello spettacolo viaggiante (circo, ect.)	Giornaliera x 24h al mq.	0,20	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$
4	Occupazioni antistanti pubblici esercizi effettuate con sedie e tavoli (dehors)	Giornaliera x 24h al mq.	0,15	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$
5	Occupazioni antistanti pubblici esercizi effettuate con esposizione di prodotti in vendita	Giornaliera x 24h al mq.	0,50	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$
6	Occupazioni temporanee antistanti pubblici esercizi chiuse mediante pannelli paravento, fioriere o altro	Giornaliera x 24h al mq.	0,20	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$
7	Area Mercato Estivo	Giornaliera x 24h al mq.	0,50	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$
8	Area Mercato Invernale	Giornaliera x 24h al mq.	0,25	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$
9	Occupazioni temporanee per scavi o manomissioni del suolo	Giornaliera x 24h al mq.	1,00	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$
10	Occupazione per attività commerciali e pubblici esercizi (con strutture smontabili e mobili)	Giornaliera x 24h al mq.	0,25	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$
11	Altre Attività senza finalità economica, attività culturali, politiche, sindacali, sportive, turistiche, eventi.	Giornaliera x 24h al mq.	0,20	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$
12	Occupazione ordinaria del suolo comunale	Giornaliera x 24h al mq.	1,00	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$
13	Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico	Giornaliera x 24h al mq o ml	0,50	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$
14	Occupazioni non previste nei punti precedenti con finalità di lucro	Giornaliera x 24h al mq.	1,00	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$	$C=(t^*g^*r^*m^*k)$
Determinazione del canone per le Occupazioni Temporanee:						
$C=(t^*r^*m^*k)$						
Dove:						
t=	Tariffa individuata in riferimento alle singole fattispecie di occupazione con distinzione fra suolo e soprasuolo;					
g=	numero di giorni per i quali è rilasciata la concessione;					
r=	percentuale di tariffa corrispondente alle varie categorie di strade, spazi ed aree pubbliche;					
m=	superficie occupata in mq o lineari con arrotondamento					
k=	coefficiente moltiplicatore variabile a seconda dell'attività esercitata dai titolari delle concessioni in base alle percentuali deliberate, unitamente alle tariffe;					

APP. D)

OCCUPAZIONE PERMANENTE		COEFFICIENTI PER LA CLASSIFICAZIONE STRADE				
TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE		COEFFICIENTI	I ^A CATEGORIA	II ^A CATEGORIA	III ^A CATEGORIA	
			1,00	0,80	0,60	
1	Occupazione ordinaria del suolo comunale	Annuale per mq	1,00	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$
2	Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico	Annuale per mq	0,50	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$
3	Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande e simili	Annuale per mq	1,00	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$
4	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata	Annuale per mq	1,00	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$
5	Distributori di carburante con serbatoi fino a 3000 lt	Annuale per mq	1,10	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$
6	Distributori di carburante con serbatoi oltre 3000 lt	Annuale per mq	1,50	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$
7	Dehors	Annuale per mq	1,00	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$
8	Impianti pubblicitari	Annuale per mq	1,50	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$
9	Occupazioni soprastanti il suolo effettuate con tende retraibili	Annuale per mq	0,50	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$
10	Occupazioni soprastanti il suolo effettuate con strutture fisse (pensiline, insegne sporgenti)	Annuale per mq	0,75	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$	$C=(t*r*m*k)*n$
Determinazione del canone per le Occupazioni Permanente:						
$C=(t*r*m*k)$						
Dove:						
t=	Tariffa individuata in riferimento alle singole fattispecie di occupazione con distinzione fra suolo e soprasuolo;					
g=	numero di giorni per i quali è rilasciata la concessione;					
r=	percentuale di tariffa corrispondente alle varie categorie di strade, spazi ed aree pubbliche;					
m=	superficie occupata in mq o lineari con arrotondamento					
k=	coefficiente moltiplicatore variabile a seconda dell'attività esercitata dai titolari delle concessioni in base alle percentuali deliberate, unitamente alle tariffe;					
n=	numero di anni per i quali è stata rilasciata la concessione					

Alleg. E)

IMPOSTA DI BOLLO € 16,00
presente in quanto: <input type="checkbox"/> Ente pubblico (tab. 16 DPR 642/1972); Altro (specificare il riferimento normativo): _____

Ill.mo Signor **SINDACO**
 del Comune di **SERINA**

(barrare la casella ove occorre)

- RICHIESTA AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**
 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE SCAVO
 RICHIESTA PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di (*) _____

(*) proprietario – comproprietario. – affittuario – leg. Rapp. - titolare – socio – incaricato -ALTRO _____

DATI PERSONA O DITTA DI RIFERIMENTO ditta:

Residente/Avente sede in _____ VIA _____ nr _____ Prov _____ CAP _____

P.IVA _____ C.F. _____

TEL _____ FAX _____

E_MAIL _____ SITO INTERNET _____

PERSONA REFERENTE per reperibilità 24 ore su 24 : _____

Tel. Cell. _____ QUALIFICA: _____

Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, così come espressamente stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

CHIEDE l'autorizzazione / l'emissione del provvedimento in oggetto

Con riferimento all'esecuzione dei lavori di : _____

RIFERITI alla. Pratica :

Edilizia: _____;

MANUTENZIONE ORDINARIA/RIPARAZIONE _____;

TRASLOCO/FORNITURE - ALTRO _____;

Insistenti sulla/e pubblica _____ (strada, piazza ecc.)

ed interessanti edifici/i – area/ee _____;

_____;

CANTIERE - SCAVO - PROTEZIONE SCAVO - IMPIANTO DI BETONAGGIO - AREA SOSTA PER GETTI CLS -
SILOS - SPAZIO INSTALLAZIONE GRU - PONTEGGIO-PONTEGGIO SOPRAELEVATO - SCAVO DI
SBANCAMENTO - AREA SOSTA MEZZI PER CARICO E SCARICO MATERIALE /TRASLOCO - ALTRO)

1. da eseguirsi in VIA / PIAZZA _____ nr _____

AREA DA ADIBIRE A: _____

ML. _____ X ML. _____ TOT. MQ. _____ PERIODO dal _____ al _____

GIORNI SINGOLI : _____ dalle ore _____ alle ore _____

ALTRO _____

IN CASO DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO INDICARE DIMENSIONI SCAVO :

ML. _____ X ML. _____ TOT. MQ. _____ PROFONDITA' _____

DAL CIVICO _____ AL CIVICO _____ di VIA _____

PERIODO DAL _____ AL _____ PER N.RO GIORNI _____ COMPRESI RIPRISTINI

RIPRISTINI PROGRAMMATI DAL _____ AL _____

2. PROVVEDIMENTO IN ORDINE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE nelle seguenti vie/piazze:

nel periodo dal _____ al _____ con orario dalle _____ alle _____

Istituzione di:

DIVIETO DI TRANSITO (PERMANENTE/ TEMPORANEO) IN _____

DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE/CICLABILE IN _____

DIVIETO DI SOSTA - LATO _____ TRATTO _____

SENSO UNICO IN _____

SENSO UNICO ALTERNATO * IN _____

(* indicare se A REGOLAMENTAZIONE MANUALE o SEMAFORICA)

INVERSIONE SENSO DI MARCIA IN _____

ALTRO _____

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003: "dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei e con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene resa".

TIMBRO E FIRMA

Serina, li _____

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE MODULO:

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

- n. 1 MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00 PER L'AUTORIZZAZIONE
- ESTRATTO MAPPA
- N. 2 COPIE PLANIMETRIA riportante:
 - l'esatta configurazione della zona interessata (larghezza sede stradale, dimensioni marciapiede e della carreggiata, passi carrai esistenti, passi carrai provvisori eventualmente richiesti per il cantiere, distanze dagli altri edifici, numeri civici, parcheggi, attraversamenti, ingombri ecc., compresa segnaletica orizzontale e verticale esistente);
 - tutte le indicazioni utili ad individuare la situazione proposta per l'installazione del cantiere/occupazione e/o la regolamentazione della circolazione stradale (dimensioni residue degli spazi e corsie di transito veicolare e pedonale, passi carrai, soluzioni alternative per il transito pedonale ecc.)
- DICHIARAZIONE ASSENSO TITOLARI ATTIVITA' COMMERCIALI LIMITROFE O CONTROINTERESSATE COMPLETA DI PLANIMETRIA INTEGRATIVA CONTROFIRMATA DAGLI STESSI.
- FOTOGRAFIE AREA INTERESSATA DALL'OCCUPAZIONE
- COPIA POLIZZA ASSICURAZIONE GRU

L'UFFICIO SI RISERVA DI RICHIEDERE con specifica comunicazione scritta ULTERIORE DOCUMENTAZIONE ED IN PARTICOLARE:

- RICEVUTA VERSAMENTO CAUZIONE, da versare a favore della Tesoreria del Comune di Serina / FIDEJUSSIONE (*)

(*) Per importi superiori a EURO 1.500.= è possibile stipulare polizza fidejussoria o fidejussione bancaria. Le stesse dovranno essere redatte in conformità alle sotto indicate modalità:

- Indicazione che la garanzia prestata ha efficacia fino al momento della liberazione del debitore principale da parte dell'Ente garantito, con validità minima di 3 mesi successivi al termine dell'autorizzazione ai lavori.
- Assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fidejussore a versare l'importo della cauzione entro 15 giorni su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta.
- Inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la fidejussione bancaria da parte del debitore principale.
- Indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito.
- Non saranno ammesse polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengono clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.

- RICEVUTA VERSAMENTO CANONE DI OCCUPAZIONE secondo le modalità che verranno successivamente comunicate in maniera scritta (da consegnare in fase di ritiro autorizzazione e parte integrante dell'autorizzazione stessa ai fini della sua validità/attivazione)